

Repertorio n.22.458

Raccolta n.6715

ATTO COSTITUTIVO DI  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON MUTUALITA'  
PREVALENTE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno nove del mese di febbraio  
(addì 09-02-2006)

in Pescara, alla Via delle Caserme n.9.

Innanzitutto a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Cepagatti, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, sono presenti i signori:

- AGRESTI Enzo, nato a Civitavecchia il giorno 11 marzo 1944, residente in Montesilvano alla Via Saline n.5, codice fiscale GRS NZE 44C11 C771Z;
- DE LUCA Angela, nata a Penne il 16 ottobre 1951, residente in Montesilvano alla via Giovanni XXIII n.7, codice fiscale DLC NGL 51R56 G438L;
- CARNEVALE Carmela, nata a Pescara il 10 gennaio 1961, residente in Montesilvano alla Via D'Avalos n.6, codice fiscale CRN CML 61A50 G482U;
- CELLINI Luigina, nata a Giulianova il giorno 2 gennaio 1956, residente in Montesilvano alla Via Saline .5, codice fiscale CLL LGN 56A42 E058N;
- CHIULLI Adriana, nata a Mercedes Diaz (Venezuela) il 21 dicembre 1957, residente in Montesilvano al C.so Umberto n.445, codice fiscale CHL DRN 57T61 Z614A;
- DI CLERICO Gisella, nata a Pescara il giorno 14 giugno 1965, residente in Montesilvano alla Via Fortore n.2, codice fiscale DCL GLL 65H54 G482J;
- DI TOMMASO Camilla, nata a Pescara il giorno 21 ottobre 1952, residente in Montesilvano alla Via Sangro n.31, codice fiscale DTM CLL 52R61 G482O;
- MARZOLI Roberta, nata ad Atri il 7 luglio 1985, residente in Montesilvano alla C.so Umberto n.445, codice fiscale MRZ RRT 85L47 A488F;
- MARZULLO Grazia, nata a Canosa Di Puglia il 6 ottobre 1961, residente in Montesilvano alla Toscanini n.14, codice fiscale MRZ GRZ 61R46 B619W;
- MASERA Giovanna, nata a Pescara il giorno 9 gennaio 1952, residente in Collecervino alla Via Cepraneto n.18, codice fiscale MSR GNN 52A49 G482W;
- TENAGLIA Valentina, nata ad Atri il 9 agosto 1979, residente in Montesilvano alla Via Sangro n.31, codice fiscale TNG VNT 79M49 A488Z;
- PUCA Raffaella nata a Città Sant'Angelo il 22 giugno 1951, residente in Città Sant'Angelo alla via Strada Giardino n.6, codice fiscale PCU RFL 51H62 C750Z;
- MASI Maria nata a Taranto il 16 maggio 1955, residente in Montesilvano in via Corso Umberto n.188/D, codice fiscale MSA MRA

55E56 L049L;

- MEOMARTINO Michele, nato a Casalnuovo Monterotaro il 7 gennaio 1960, residente in Montesilvano alla Via Toscanini n.14, codice fiscale MMR MHL 60A07 B904M, e

- DI CAMPLI Emanuela, nata ad Ortona il 19 febbraio 1959, residente in Ortona alla Via Tugli n.2, codice fiscale DCM MNL 59B59 G141Y.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto, convengono di costituire tra essi una società cooperativa sociale retta dai seguenti patti:

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **ARTICOLO 1**

Tra i comparenti è costituita una società cooperativa sociale, ai sensi e per gli effetti della legge N.381/1991, denominata "SEMI DELLA TERRA Società Cooperativa Sociale".

I costituenti stabiliscono che per la costituita cooperativa trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519, ultimo comma, del Codice Civile.

La Cooperativa ha sede in Montesilvano, presso l'indirizzo che, ai fini dell'art.111 ter delle disp.att. del C.C. viene stabilito in Corso Umberto n.188 - Galleria Europa 1.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo; spetta, invece, ai soci decidere, in Assemblea, il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato. L'Organo Amministrativo può deliberare l'apertura di uffici, rappresentanze, succursali in altre località della regione, del territorio nazionale o in altri Paesi. L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

##### **ARTICOLO 2**

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030) e potrà essere prorogata e/o sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

#### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

##### **ARTICOLO 3**

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi e per effetti della L.381/1991, art.1, lett.a) con particolare riferimento anche ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, ed educativi.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo

amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione". In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la cooperativa ha come oggetto:

- 1) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
- 2) lo svolgimento di attività, come anche definite e riconosciute dal Decreto 30 Dicembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive al paragrafo delle "Cooperative per il commercio equo e solidale", che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi, e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale", ai fini di perseguire quanto previsto nel successivo punto 3) del presente articolo;
- 3) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: a) commercio equo e solidale con produttori di Stati e regioni economicamente svantaggiati; b) finanza etica; c) turismo responsabile; d) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; e) corretto rapporto essere umanoambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e servizi (oltrechè materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati,

che attivino processi di crescita nei settori di produzione.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

a) gestire Botteghe del Mondo ed altri esercizi con le finalità descritte sopra;

b) svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale anche in collegamento e con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:

- i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata degli Stati, Paesi e regioni di origine, e, più in generale, di quelli economicamente svantaggiati;

- le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;

- tutte le altre comprese negli scopi della Cooperativa;

c) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

d) promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di mercatini, manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi in luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico e economico e altri momenti di aggregazione;

e) acquistare e/o prendere in locazione e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;

f) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E.;

g) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;

h) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

i) organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace.

La Cooperativa potrà inoltre:

- partecipare, anche con liberalità, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci e in quelli fra loro e altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, sempre per il raggiungimento degli scopi mutualistici di cui sopra, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### **TITOLO III SOCI ARTICOLO 4**

La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ai limiti di legge.

I soci possono essere:

a) soci cooperatori, e cioè coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di consumo di servizi e beni o di lavoro, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.2522 del C.C.

b) soci volontari, e cioè coloro che, ai sensi dell'art.2 della Legge n.381/91, prestano gratuitamente la loro attività lavorativa a favore della società, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, senza fine di lucro ma esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari sono iscritti in un apposita sezione del libro dei soci e il numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

La qualifica di socio volontario può essere attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione dietro richiesta del socio cooperatore, come pure potrà essere revocata, sempre dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del socio stesso o per gravi motivi.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le modalità di svolgimento dell'attività del socio volontario sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea;

c) soci lavoratori, e cioè coloro che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di conseguire, attraverso la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

La qualifica di socio lavoratore, allorché sussistano le condizioni economiche necessarie come accertato dal Consiglio di

Amministrazione, può essere attribuita con delibera dell'Organo amministrativo dietro richiesta del socio cooperatore. Detta qualifica sarà revocata, sempre dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del socio stesso o per gravi motivi.

Le modalità ed i tempi di attribuzione e revoca della qualifica di socio lavoratore nonché lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ai sensi delle norme di legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in cui opera la cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote versate.

#### **ARTICOLO 5**

Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando

a) se persona fisica:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- 2) la indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo stabiliti dalla legge;
- 4) l'impegno al versamento della quota sociale, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti da consiglio di amministrazione;
- 5) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

b) se trattasi di associazioni, enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 6) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 7) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con indicazione e dati anagrafici della persona che la rappresenta;
- 8) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci, dopo che il medesimo ha effettuato, in tutto od in parte, il versamento della quota sottoscritta.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza di ammissione a socio si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **ARTICOLO 6**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti alla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
  - la tassa di ammissione, se prevista dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con la lettera raccomandata alla Cooperativa.

### **ARTICOLO 7**

Il socio deve versare, in tutto o in parte, la quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata sul libro dei soci. Nel caso in cui il socio non adempia al/ai versamento/i della quota

sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, esso sarà escluso a norma dell'art.11 del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti a riserva legale.

#### **ARTICOLO 8**

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso Cooperativa.

#### **ARTICOLO 9**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera sul recesso e l'annota sul libro dei soci.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

#### **ARTICOLO 10**

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:

a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso comunque dovuti alla Cooperativa incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo lettera, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della cooperativa;

c) quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la società.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dall'organo amministrativo e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e

determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli amministratori.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

#### **ARTICOLO 11**

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7 della Legge n.59/92.

La liquidazione della quota, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è cessato il rapporto.

Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva legale.

In caso di rinuncia da parte del socio al rimborso della quota, questa verrà devoluta a riserva legale.

#### **ARTICOLO 12**

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno il diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento dei requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ARTICOLO 13**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale ;

b) dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o

per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della cooperativa che in sede di scioglimento.

#### **ARTICOLO 14**

L'esercizio sociale va dall'uno (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, ovvero inserendo alcune note di gestione all'interno della nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, secondo il disposto dell'art.2423 e segg. del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni dello statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori :

- a) con erogazione diretta;
- b) mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata da ciascun socio.

Le somme complessivamente ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

E' fatto divieto di distribuire a titolo di ristorno il reddito che la Cooperativa consegue nell'attività con soggetti terzi, non soci.

Pertanto, il ristorno sarà determinato tenendo conto dei risultati delle diverse gestioni mutualistiche ed assegnato ai soci cooperatori in base all'attività da questi svolta in rapporto con l'attività complessiva esercitata dalla Cooperativa.

La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'art.2545-sexsies, deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

#### **ARTICOLO 15**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista della legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

## **TITOLO V ORGANI SOCIALI ARTICOLO 16**

Gli organi della società sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale e/o il revisore contabile esterno se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 17**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

### **ARTICOLO 18**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro un termine non superiore a centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art.2364 c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente;
- 4) delibera su tutti le altre materie attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la convocazione dell'Assemblea secondo le modalità stabilite dalla legge.

### **ARTICOLO 19**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquidazione della società, sulla

nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori, ed in genere sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. Essa può essere convocata dal Consiglio d'Amministrazione ovvero nei casi stabiliti dalla legge con indicazione degli argomenti da trattare.

#### **ARTICOLO 20**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano. La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata o comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno dieci (10) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo e comunque entro trenta (30) giorni dalla prima.

L'avviso di convocazione deve essere, inoltre, affisso in modo visibile nella sede della società e presso tutte le sedi secondarie sempre almeno dieci (10) giorni prima dalla data della adunanza.

E' validamente costituita l'Assemblea totalitaria di cui all'art.2366, ultimo comma, del codice civile.

#### **ARTICOLO 21**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della società o su modifiche allo statuto sociale, l'Assemblea per essere valida dovrà essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

#### **ARTICOLO 22**

Possono intervenire alle Assemblee, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore, sindaco, revisore, dipendente della società).

Ciascun socio potrà rappresentare al massimo tre soci.

La delega dovrà avere forma scritta e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Per quanto riguarda le Associazioni, enti e persone giuridiche, il diritto di intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di questo, da persone specificatamente autorizzate con delibera legalmente adottata dall'organo sociale competente il cui estratto sia

esibito al presidente dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 23**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall' Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei soci presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **ARTICOLO 24**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti tra i soci. Gli amministratori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso vengano meno uno o più amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'art.2386 del c.c., con delibera approvata dal collegio sindacale, ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile per il rinnovo delle cariche sociali.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Le cariche sociali si intendono assunte e svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente ed un vice Presidente, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Il Consiglio può nominare un segretario che può essere una persona esterna alla società.

#### **ARTICOLO 25**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal Presidente o dal vice Presidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, telefax o posta elettronica da inviarsi non meno di cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i consiglieri ne siano informati con almeno un giorno di preavviso.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

#### **ARTICOLO 26**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione

degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad uno o più comitati esecutivi il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.

#### **ARTICOLO 27**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell' Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

#### **ARTICOLO 28**

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell' Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all' atto della nomina, per l' intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

### **TITOLO VI**

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 29**

La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **ARTICOLO 30**

In caso di scioglimento della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

### **TITOLOVII**

## **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **ARTICOLO 31**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **ARTICOLO 32**

- 1) E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma oltre la misura stabilita dalle vigenti norme di legge.
- 2) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
- 3) Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art.16, comma 4, lett. c) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **ARTICOLO 33**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

I soci stabiliscono di sottoscrivere ciascuno di essi quattro quote di euro 25,00 (venticinque) ciascuna e, contestualmente di versarle nelle casse sociali, per un capitale complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento) gli stessi, inoltre, stabiliscono che la presente cooperativa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri che vengono nominati nelle persone dei signori AGRESTI Enzo, in qualità di Presidente, DE LUCA Angelina, in qualità di Vice Presidente, CARNEVALE Carmela, CELLINI Luigina, CHIULLI Adriana, DI CLERICO Gisella, DI TOMMASO Camilla, MARZOLI Roberta, MARZULLO Grazia, MASERA Giovanna e TENAGLIA Valentina, in qualità di Consiglieri i quali, presenti accettano, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

I comparenti autorizzano il nominato presidente del Consiglio di Amministrazione, ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità per ottenere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Sono a carico della cooperativa qui costituita le spese di costituzione il cui importo approssimativamente si indica in euro 1.500,00 (millecinquecento) circa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia, con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano e lo confermano.

Consta di otto fogli ed occupa trenta pagine intere e si qui della trentunesima.

HANNO FIRMATO:

- AGRESTI Enzo
- DE LUCA Angelina
- CARNEVALE Carmela
- CELLINI Luigina
- CHIULLI Adriana
- DI CLERICO Gisella
- DI TOMMASO Camilla
- MARZOLI Roberta

- MARZULLO Grazia
- MASERA Giovanna
- TENAGLIA Valentina
- PUCA Raffaella
- MASI Maria
- MEOMARTINO Michele
- DI CAMPLI Emanuela
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO